

Codice Civile - 16/03/1942, n.262

Gazzetta Ufficiale: 04/04/1942, n.79

LIBRO PRIMO

Delle persone e della famiglia

TITOLO VI

Del matrimonio

CAPO VI

Del regime patrimoniale della famiglia

SEZIONE II

Del fondo patrimoniale (1)(1) Intitolazione così sostituita dall'art. 48 l. 19 maggio 1975, n. 151.

Articolo 167

Costituzione del fondo patrimoniale (1).

[1]. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico [2699], o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri [2647, 2685], o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.

[II]. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

[III]. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

[IV]. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi [2021 ss.] con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 49 l. 19 maggio 1975, n. 151. L'art. 48 della stessa legge, ha modificato l'intitolazione di questa Sezione.